

SOBRE LAS FACULTADES CONCEDIDAS A LOS OBISPOS EN LA FACULTAD NUMERO 35 DEL "MOTU PROPRIO" PASTORALE MUNUS

RESPONSUM CIRCA DUBIUM QUODDAM DE NOVIS FACULTATIBUS EPISCOPIIS
CONCESSIS¹

SUPREMA SACRA CONGREGAZIONE
DEL SANTO OFFIZIO
Prot. N. 30/64 (Disp. a can.)

Dal Palazzo di S. Offizio, 1 Luglio 1964

Reverendissimo Padre,

Con pregiato Foglio in data 23 Aprile 1964 il Reverendissimo Padre Angelico Lazzeri, Procuratore Generale di cotesto Ordine, sottopose al S. Offizio il quesito se la facoltà concessa agli Ecc.mi Vescovi col n. 35 del "Motu Proprio" "Pastorale Munus"

1.° sia limitata al caso dell'impedimento invalidante l'ingresso al noviziato contemplato nel can. 542, n. 1,

ovvero

2.° si estenda anche all'impedimento proibente di cui al n. 2(5) dello stesso canone.

In merito mi reco a dovere di significare alla Paternità Vostra Reverendissima che il S. Offizio, dopo maturo studio della questione, ha risposto all'interrogazione formulata dal P. Lazzeri come segue:

"Affirmative ad primum; negative ad secundum".

Nell'occasione ben volentieri mi confermo con i sensi di sincera e distinta stima e con religioso ossequio

Della Paternità Vostra Reverendissima

devotissimo

A. Card. OTTAVIANI, *Segr.*

Al Reverendissimo Padre
AGOSTINO SEPINSKI
Ministro Generale dell'Ordine
dei Frati Minori
ROMA

¹ Tomamos este texto de la publicación *Acta Ordinis Fratrum Minorum* 83 (1964) 457 s.